ALLEGATO A

Bando per l'attuazione del tipo di operazione 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020 – annualità 2017

1		DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DEL TIPO DI OPERAZIONE2	
2		CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ2	
3		CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE	
4		INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI FINANZIABILI4	
5		LIMITAZIONI5	
6		INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRE MISURE/SOTTOMISURE/TIPO DI OPERAZIONI	
7		DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO6	
8		DISPOSIZIONI GENERALI6	
9		COMPETENZE AMMINISTRATIVE6	
10		ADEMPIMENTI PROCEDURALI7	
	10.2 10.3 10.4 10.5	Contenuti delle domande	
11		CONDIZIONALITÀ10	
12		REQUISITI MINIMI	
13		CLAUSOLA DI REVISIONE	
14		CAUSA DI FORZA MAGGIORE11	
15		COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE11	
16		SUBENTRO11	
17		RINUNCE AGLI IMPEGNI	
18		DETERMINAZIONE DEI CAPI AMMISSIBILI	
19		ISTRUTTORIA DEI RECUPERI	
20		CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO13	
21		MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI	

1 Descrizione delle finalità del tipo di operazione

Nelle aree rurali, soprattutto in zone ad alto valore naturalistico o Rete Natura 2000, si rileva il rischio di perdita di biodiversità, a causa della scarsa redditività e degli eccessivi costi per il mantenimento degli allevamenti di di razze locali.

In Toscana, la grande biodiversità di razze animali, alcune delle quali a rischio di estinzione, rappresenta un patrimonio ambientale e storico-culturale di singolare ricchezza che richiede specifiche azioni di tutela.

Come è noto, le razze animali attualmente a bassa consistenza numerica sono state nel tempo progressivamente abbandonate proprio a causa della loro bassa produttività che determinava e tuttora determina un minor reddito per l'allevatore. Su di esse nel tempo non si è intervenuto con una selezione genetica mirata ad aumentarne l'efficienza biologica e quindi l'allevatore ha spesso preferito ricorrere ad altre razze, spesso alloctone, nelle quali il progresso genetico per via selettiva era stato portato avanti da tempo con forti incrementi di redditività negli anni recenti. Questo gap iniziale, quindi, si è rafforzato con il tempo ed è pensabile che per alcune razze non potrà mai più essere recuperato, anche se fosse messa in atto un'attività selettiva di nuova impronta.

Questo quadro vale per le razze che trovano una forte concorrenza interna entro la medesima specie per le produzioni zootecniche più conosciute (latte e carne) e che sono riferibili alla specie bovina, ovi-caprina e suina. Il problema è ancora più marcato per specie come l'Equina e, in particolare l'Asinina, che hanno perduto da tempo parte della loro utilità in campo agricolo (trasporto a traino/sella/basto, carne) e che oggi devono essere impiegate in attività diverse (turismo equestre, latte) ancora in gran parte da riscoprire e/o reinventare.

Attraverso il presente tipo di operazione viene erogato un premio a Unità di Bestiame Adulto (UBA) per il mantenimento di riproduttori appartenenti a razze autoctone minacciate dal richio di abbandono. Le razze sostenute dall'operazione sono autoctone e geneticamente adattate ai sistemi produttivi tradizionali e agli ambienti del territorio regionale poichè sono razze iscritte nel repertorio regionale di cui alla L.R. 16 novembre 2004, n. 64 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale".

2 Condizioni di ammissibilità

Beneficiari

I soggetti beneficiari del sostegno sono gli agricoltori ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Sono esclusi dal sostegno coloro che nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, per uno dei seguenti reati in materia di lavoro ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);

- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- -reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

Razze ammesse

Sono ammissibili al sostegno le seguenti razze iscritte al Repertorio Regionale di cui alla L.R. 64/04:

- Bovini: Calvana Garfagnina Maremmana Pisana Pontremolese Romagnola
- Ovini: Appenninica Garfagnina Bianca Pecora dell'Amiata Pomarancina Zerasca Massese
- Caprini: Capra della Garfagnana
- Equini/asinini: Maremmano Monterufolino Cavallo Appenninico Asino dell'Amiata
- Suini: Cinta senese

Il premio è concesso se la consistenza minima di stalla è pari a 1 UBA.

3 Criteri di selezione delle domande

Criterio	Specifiche
Razza a minor diffusione	L'elenco delle razze in ordine di consistenza numerica delle fattrici viene
	stabilito annualmente in base ai dati forniti dall'ARAT al 31/12 dell'anno
	precedente la domanda.
Minore importo della domanda	Si applica all'interno dell'elenco delle domande di una specifica razza
	per il quale le risorse finanziarie sono insufficienti.

Per il 2017 le domande vengono poste in graduatoria secondo il seguente ordine:

Posizione	Razza	N° fattrici al 31/12/2016 (UBA)
1	Bovina - Pontremolese	35,00
2	Cavallo - Monterufolino	75,00
3	Bovina - Garfagnina	116,00
4	Equina - Cavallo Appenninico	121,00
5	Bovina - Mucca Pisana	213,00
6	Ovina - Garfagnina bianca	216,75
7	Bovina - Calvana	241,00
8	Caprina - Capra della Garfagnana	269,40
9	Ovina - Pomarancina	309,45
10	Ovina - Zerasca	348,30
11	Ovina - Pecora dell'Amiata	422,40
12	Asinina - Asino dell'Amiata	572,00
13	Suina - Cinta Senese	603,00
14	Ovina - Appenninica	1.929,75
15	Ovina - Massese	2.073,90
16	Equina - Cavallo Maremmano	2.233,00
17	Bovina - Romagnola	7.947,00
18	Bovina - Maremmana	7.977,00

4 Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nel mantenimento di riproduttori appartenenti ad una o più delle razze sopra riportate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal libro genealogico o dal registro anagrafico cui sono iscritti i capi della razza allevata.

L'allevamento in cui sono mantenuti gli animali a impegno deve essere condotto in purezza, cioè le fattrici devono essere fecondate da maschi della stessa razza.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

Le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto in base alla gravità, entità, durata e frequenza delle inadempienze relative al mancato rispetto degli impegni sono regolamentate con Delibera di Giunta regionale n. 939 del 27/09/2016.

I capi ammissibili a premio devono essere iscritti al rispettivo Registro Anagrafico o Libro Genealogico e devono ricadere nelle seguenti categorie e secondo la seguente tabella di conversione in UBA:

Categorie di ca	oi ammissibili	Conversione capo - UBA
Bovini	Maschi interi e femmine > 24 mesi	1 UBA
Ovicaprini	Maschi e femmine > 6 mesi	0,15 UBA
Equidi	Maschi interi e femmine > 36 mesi	1 UBA
Suini	Scrofe e verri > 50kg	0,5 UBA

I capi devono essere mantenuti per cinque anni a partire dalla presentazione della prima domanda di aiuto. Nel corso della durata dell'impegno, fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio fino al 20% rispetto al numero dei capi iniziale, a condizione che la consistenza rimanga sempre al di sopra di 1 UBA. Tuttavia, nel caso di piccolissimi allevamenti la tolleranza in termini assoluti può arrivare fino a 2 capi.

Sono considerati piccolissimi allevamenti quelli con consistenza a premio iniziale inferiore o uguale a 10 capi.

In caso di diminuzione superiore alla tolleranza prevista, si ha la decadenza dall'aiuto e si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.

I beneficiari dell'azione 214b1 del PSR 2007/2013 di cui al D.D. 4 giugno 2012, n. 2608 possono presentare domanda di aiuto ai sensi del presente bando. Per le domande che rientrano tra quelle ammissibili e finanziabili, il premio corrisposto è indicato al paragrafo "Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni".

I suddetti soggetti sono comunque tenuti al rispetto degli impegni di cui al D.D. 4 giugno 2012, n. 2608 fino al 31/07/2017 poiché non si ravvisano elementi di contraddizione con gli impegni assunti ai sensi del presente bando.

5 Limitazioni

Le consistenze delle razze oggetto di aiuto sono certificate dall'Associazione Regionale Allevatori della Toscana.

Il premio è concesso se la consistenza minima di stalla è pari a 1 UBA.

Il beneficiario alla presentazione della domanda seleziona le Unità di Produzione Zootecnica (UPZ) presso le quali sono allevate le razze oggetto di premio.

Ai sensi della Decisione n. 4 del 27/10/2016, è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al par. 2 *Condizioni di ammissibilità* o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

6 Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni

A fronte di un impegno quinquennale, il premio concesso per UBA è differenziato per razza ed è corrisposto annualmente per il numero di riproduttori (convertito in UBA) mantenuti nella stalla (UPZ) oggetto di domanda, secondo la tabella sottostante:

Razze	Premio (euro/UBA)
Suina Cinta	200
Bovina Romagnola	200
Bovina Maremmana	300
Bovina Calvana	400
Bovina Pisana	400
Bovina Garfagnina	400
Bovina Pontremolese	500
Ovina Appenninica	200
Ovina Zerasca	300
Ovina Pomarancina	300
Ovina Pecora dell'Amiata	400
Ovina Garfagnina Bianca	400
Ovina Massese	200
Caprina Capra della Garfagnana	250
Equina Cavallo Maremmano	200
Equina Cavallo Appenninico	200
Equina Cavallo Monterufolino	400
Asinina Asino dell'Amiata	200

Il sostegno prevede pagamenti forfetari erogati annualmente per UBA (unità di bestiame adulto); la consistenza delle UBA è rilevata dal documento id n. 750, prodotto dall'Associazione Regionale Allevatori della Toscana, in cui sono elencati i capi iscritti nei libri genealogici e nei registri anagrafici detenuti dal richiedente al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda.

Se i capi di una razza ammissibile a premio e con doc. id 750 valido vengono trasferiti successivamente al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento, il soggetto che ha acquisito i capi può presentare domanda a condizione che il doc id 750 che attesta le consistenze sia correttamente caricato anche sul fascicolo aziendale del soggetto che presenta domanda e che il trasferimento sia esplicitato nelle note del suddetto documento.

Con la domanda il beneficiario richiede un numero di capi uguale o inferiore a quello certificato, al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, dall'Associazione Regionale Allevatori della Toscana (ARAT). Nei casi in cui si determini una riduzione del numero dei capi rispetto a quanto richiesto nella domanda si applica quanto previsto all'art. 31 del Re. (UE) n. 640/2014 in relazione alle discrepanze tra dichiarato e accertato. Il dato accertato è verificato in sede di controllo in loco e, in tutti gli altri casi, successivamente al 31 dicembre dell'anno di domanda tramite i dati forniti da ARAT.

Se in corso di esecuzione dell'impegno il beneficiario aumenta il numero dei capi ammissibili, nell'ambito della stessa razza ammessa a pagamento, l'importo pagabile può essere adeguato in caso sia accertata la disponibilità finanziaria.

Per i beneficiari dell'azione 214b1 di cui al di cui al D.D. 4 giugno 2012, n. 2608, il premio complessivo relativo al 2017 sarà corrisposto nella misura del 79%. Gli impegni dell'azione 214b1 del 2012 scadono il 31/07/2017, pertanto si procede ad una riduzione proporzionale del premio dovuto ai sensi del tipo di operazione 10.1.4 per il 2017 per evitare sovrapposizioni dei premi nello stesso periodo.

I premi di cui al tipo di operazione 10.1.4 sono cumulabili con quelli connessi a tutte gli altri tipi di operazioni della sottomisura 10.1 e con la misura 11.

7 Definizione del quadro finanziario

Le risorse stanziate per l'attivazione del tipo di operazione 10.1.4 per il 2017 sono pari a 0,2 milioni di euro e nel quinquennio pari a 1 milione.

8 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alla Delibera di Giunta regionale n. 216 del 22 marzo 2016, alla Delibera di Giunta regionale n. 208 del 7 marzo 2017 e alla Delibera di Giunta regionale n. 225 del 14 marzo 2017.

9 Competenze amministrative

I settori regionali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale referenti di misura emanano i bandi per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione, stabilite dall'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e quelle dell'Organismo pagatore, stabilite dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

10 Adempimenti procedurali

10.1 Contenuti delle domande

Le domande di aiuto e pagamento contengono, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, in particolare:

- a) l'identità del beneficiario;
- b) i dettagli delle misure di sviluppo rurale di cui trattasi;
- c) il numero e le razze degli animali per le quali viene presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento;
- d) ogni documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità alla misura di cui trattasi;
- e) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti le misure di sviluppo rurale in questione

In domanda il beneficiario dichiara che i capi bovini richiesti sono correttamente identificati e presenti nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) alla data del 31/12 dell'anno precedente la presentazione della domanda.

Ogni animale che non risulti correttamente identificato o registrato nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate inadempienze ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

10.2 Domanda di aiuto e di pagamento

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola') e del decreto del direttore ARTEA n. 140/2015, i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la richiesta di adesione al tipo di operazione 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziate nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA.

La domanda deve essere riferita ad una o più UPZ (Unità Produttiva Zootecnica), così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Il beneficiario alla presentazione della domanda seleziona la/le UPZ presso la/e quale/i sono allevate le razze oggetto di premio.

Nel caso di una o più razze già ad impegno ai sensi dell'azione 214b1 del PSR 2007-2013, è possibile presentare domanda di aiuto ai sensi del presente tipo di operazione solo per razze diverse dalle precedenti.

La presentazione di una domanda di aiuto per la/le stessa/e razza/e è possibile solo per i beneficiari dell'azione 214b1 di cui al D.D. 4 giugno 2012, n. 2608, nel rispetto di quanto previsto ai par. 4 e 6.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

Per le domande ammissibili ai sensi del presente bando, la domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento.

Il dato sui riproduttori viene fornito come consistenza al 31 dicembre dell'anno precedente dal sistema informativo Artea a partire dalle basi dati fornite dall'Associazione Regionale Allevatori della Toscana (ARAT – Via Volturno, 10/12 B Loc. Osmannoro 50019 Sesto Fiorentino (FI) tel. 0554373531- 0554476559 Fax 055374492 – segreteria@toscanallevatori.it).

Prima della chiusura della domanda di aiuto il richiedente è tenuto a verificare la presenza del documento 750 – che attesta le suddette consistenze – all'interno del fascicolo aziendale. Nel caso in cui il documento risulti non aggiornato o non caricato, il richiedente lo deve segnalare agli uffici dell'ARAT che provvede all'inserimento del documento 750 corretto. La graduatoria dei richiedenti viene stilata in base ai documenti presenti al momento della scadenza ultima per la presentazione delle domande. Inserimenti successivi non saranno presi in considerazione.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

10.3 Modifiche, termini, ritardi

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali deroghe dettate da regolamenti unionali.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento (o il termine per la presentazione delle modifiche) cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo,

degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato domanda in tempo utile.

Tale riduzione si applica anche ai documenti, ai contratti o dichiarazioni che devono essere inseriti in domanda o sul fascicolo aziendale qualora questi elementi siano essenziali per determinare l'ammissibilità all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande di modifica sono presentate al più tardi entro il 31 maggio dell'anno cui la domanda di pagamento si riferisce. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha ricevuto comunicazione di un imminente controllo in loco, le modifiche non sono autorizzate con riguardo agli animali che presentano inadempienze.

Le modifiche della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data utile per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

In caso di proroghe unionali al termine di presentazione delle domande, i termini per i ritardi e le modifiche sono prorogati di conseguenza.

10.4 Fasi del procedimento annualità 2017

Presentazione delle domande di aiuto	A far data dall'approvazione del presente atto	
(se ammissibili valgono anche come domande	con termine ultimo al 15 maggio 2017.	
di pagamento)		
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativa	
	ARTEA	
Approvazione della graduatoria	Entro 30 giorni dalla chiusura dei termini di	
	presentazione delle domande di aiuto.	
Presentazione delle domande di pagamento	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva	
annue	alla presentazione della domanda di aiuto	

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 16 maggio (16 maggio 2017 - 15 maggio 2022).

10.5 Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro 30 gg dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande, con l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili e di quelle non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

10.6 Mancata presentazione della domanda annua

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità cui si riferisce la domanda non presentata; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

In tal caso al beneficiario viene attribuita una classe di rischio superiore per l'estrazione del campione per il controllo in loco.

11 Condizionalità

Per la sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2016 n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e dalla delibera di GR n. 477 del 24/05/2016: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Modifiche alla delibera di G.R. n. 805/2015."

Di particolare rilevanza ai fini della presente operazione si segnala:

- Dir. 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini
- Reg. CE n. 1670/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini
- Reg. CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

Le regole di condizionalità devono essere rispettare dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza.

12 Requisiti minimi

Per la sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" i requisiti minimi da rispettare sono quelli relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 7 al DM 8 febbraio 2016, n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Con delibera di G.R. n. 1126 del 15 novembre 2016 sono definite, alla luce della normativa sopra richiamata, le riduzioni e le revoche dei premi tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza del mancato rispetto dei requisiti.

13 Clausola di revisione

Per la sottomisura 10.1 ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola che prevede la possibilità della revisione degli impegni da rispettare da parte del beneficiario in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantire la possibilità dell'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui sopra non sono accettati dal beneficiario, l'obbligo di rispetto degli impegni cessa, senza rimborso di quanto già percepito.

14 Causa di forza maggiore

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, se un beneficiario della sottomisura 10.1 non è stato in grado di rispettare gli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i pagamenti ad esso spettanti sono ridotti o recuperati proporzionalmente unicamente per il periodo durante il quale si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, senza che si produca una decadenza totale dal sostegno.

15 Comunicazione per cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati all'ufficio responsabile di ARTEA per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

16 Subentro

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno il beneficiario cede i capi allevati della razza oggetto di impegno ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno, se possiede i requisiti previsti per i beneficiari. La cessione deve riguardare totalmente i capi oggetto di impegno o comunque almeno l'80% dei capi a premio della domanda di aiuto. In ogni caso il trasferimento

dell'impegno deve essere totale e univoco: il cedente perde il diritto al premio che viene trasferito ad un solo cessionario. Non sono possibili subentri parziali nell'impegno.

Nei casi sopra descritti viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Per l'ammissibilità del subentro è necessario che:

- il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione va inviata entro tale termine;
- 2. l'allevamento acquisito ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dalla misura e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario. Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per le annualità di impegno residue in relazione al termine di inizio dell'impegno iniziale con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente.

Un beneficiario ai sensi del presente tipo di operazione non può subentrare ad un impegno ai sensi dell'azione 214b1 per la stessa razza, a meno di non rinunciare all'impegno del tipo di operazione 10.1.4 con conseguente recupero delle somme percepite.

17 Rinunce agli impegni

Fatte salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

18 Determinazione dei capi ammissibili

L'accertamento dei capi ammissibili a pagamento avviene ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, Capo IV.

Ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 640/2014, fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere riconosciute come circostanza naturale che ha impatto sulla mandria o il gregge:

- il decesso di un animale a seguito di malattia;
- il decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità del beneficiario

Il beneficiario deve provvedere a comunicare le suddette circostanze per iscritto all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi dalla constatazione della diminuzione del numero di animali.

19 Istruttoria dei recuperi

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

20 Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da da idonea documentazione da trasmettere ad ARTEA.

Tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro trenta giorni dalla loro presentazione. In ogni caso ARTEA, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

21 Modalità di dimostrazione della corretta esecuzione degli impegni

L'impegno dell'allevamento in purezza è verificato in sede di controllo in loco. Possono darsi i seguenti casi:

- 1. Presenza di una sola razza appartenente alla stessa specie (riproduttori maschi e femmine)
- 2. Presenza di soggetti appartenenti a razze diverse della stessa specie
- 3. Assenza di riproduttori maschi della stessa razza

Nel primo caso l'impegno si intende assolto. Nel secondo e terzo caso sono attivate le verifiche di cui all'Allegato 1 alla Delibera di GR n. 939 del 27/09/2016 e s.m.i..